

Relazione illustrativa

Nell'ambito del trasporto pubblico locale (TPL), la Regione Campania promuove la concertazione con gli enti locali, al fine di favorire la loro partecipazione ai processi decisionali e di attuazione delle politiche regionali in materia.

In particolare, la partecipazione degli enti locali al processo di pianificazione, gestione e controllo dei servizi di TPL del bacino unico regionale è prevista all'art. 1, comma 90 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 3 (*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2013"*) attraverso la costituzione di un comitato di indirizzo e di monitoraggio dei servizi di TPL.

Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dalla norma regionale richiamata, disciplina le modalità di funzionamento del *"Comitato di indirizzo e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale della Regione Campania"*.

Si compone di nove articoli.

L' **articolo 1** definisce l'oggetto del regolamento in attuazione dell'art. 1, comma 90 della l.r. 5/2013.

All'**articolo 2** sono illustrate le funzioni e i compiti del Comitato che si configura come organismo di raccordo istituzionale tra Regione e enti locali

L' **articolo 3** regola la durata in carica, fissandola in cinque anni, nonché la composizione del Comitato, stabilendo che ne fanno parte gli assessori ai trasporti delle Province e dei Comuni capoluogo, e prevedendo la partecipazione, con funzioni consultive, di rappresentanti dell'ANCI.

All'**articolo 4** sono disciplinate le funzioni del Presidente del Comitato, indicato nel Presidente della Giunta o, su sua delega, assessore competente in materia di trasporti.

L'**articolo 5** disciplina il funzionamento del Comitato.

L' **articolo 6** prevede, per migliorare la funzionalità del Comitato, che esso sia articolato al suo interno in appositi sottogruppi di carattere tecnico individuati per materia o per ambiti territoriali, i quali svolgono attività di supporto tecnico ai lavori

L' **articolo 7** dota il Comitato di una segreteria amministrativa che fornisca assistenza sia nella fase preparatoria dei lavori sia durante le sedute, a cui appartengono dipendenti della Giunta.

L'istituzione del Comitato di cui al presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri economici per la finanza regionale (**articolo 8**).